

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 APRILE 1976

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Abrogazione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, concernente disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari » (2354) (D'iniziativa dei senatori Romagnoli Caretoni Tullia ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 617, 618
MAFFIOLETTI	618
MURMURA	618
PASTORINO, relatore alla Commissione . . .	618

Discussione e approvazione:

« Regolamento finanziario per le funzioni trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 » (2486) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	618, 619, 621
BARRA, relatore alla Commissione . . .	619, 621
BURTULO	619, 621
LA PENNA, sottosegretario di Stato per l'interno	621
MODICA	619, 620, 621

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

TREU, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Abrogazione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, concernente disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari » (2354), d'iniziativa dei senatori Romagnoli Caretoni Tullia ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, concernente disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari », d'iniziativa dei senatori Romagnoli Caretoni Tullia, Pieraccini, Venanzetti, Ariosto e Tedesco Tatò Giglia.

1^a COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (13 aprile 1976)

Prego il senatore Pastorino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PASTORINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame merita senz'altro, a mio avviso, l'approvazione da parte della Commissione sia perchè il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, di cui si chiede l'abrogazione, contiene disposizioni che contrastano con il precetto costituzionale, sia perchè lo stesso Governo ha compiuto un primo passo verso tale abrogazione inserendo nell'articolo 269, terzo comma, del vigente ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri una modifica all'istituto dell'assentimento nel senso di non doversi più applicare detto istituto al personale delle carriere di concetto e neanche ai funzionari della carriera direttiva amministrativa. Attualmente quindi l'obbligo di richiedere l'assentimento permane unicamente nei confronti dei funzionari diplomatici, creando così una prima assurda discriminazione fra categorie di dipendenti dello Stato operanti nello stesso settore.

Ora, al relatore non sfugge certo la particolare delicatezza del vincolo matrimoniale in rapporto alla carica che i funzionari diplomatici, soprattutto gli ambasciatori, ricoprono; d'altra parte, non si può non rilevare, però, come l'istituto dell'assentimento, che fa riferimento esclusivamente alla « futura sposa » e non anche ai « futuri mariti » delle funzionarie che sempre più spesso entrano nella carriera diplomatica, così mettendo in moto una forma di inquisizione poliziesca che viene ad inficiare la vita privata solo della donna, stabilisca una inconcepibile ulteriore discriminazione nei confronti di quest'ultima. Io ritengo quindi che nelle norme interne possa indubbiamente essere considerata una certa correlazione tra la carica rivestita e la responsabilità che ne deriva: pertanto, ove si ritenga, a parere del capo del personale, che alcune relazioni, matrimoniali o meno (anche questo infatti sarebbe da valutare), disturbino la delicatezza della carica che l'ambasciatore ricopre, si affaccia obiettivamente, a mio parere, un problema,

il quale si riferisce però — io penso — alla pura essenza del rapporto impiegatizio interno e non può evidentemente essere consacrato in una norma.

Per i suesposti motivi, mi dichiaro senz'altro favorevole al disegno di legge in esame, invitando nel contempo gli onorevoli colleghi a voler dare senza indugio ad esso la loro approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È abrogato il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, recante disposizioni sul matrimonio di funzionari diplomatici e consolari.

MAFFIOLETTI. A nome del Gruppo comunista, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame.

MURMURA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione sul provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Regolamento finanziario per le funzioni trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 » (2486)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca inoltre la discussione del disegno di legge: « Regolamento finanziario per le fun-

1ª COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (13 aprile 1976)

zioni trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Barra di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B A R R A, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, si è proceduto all'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia alle norme statutarie delle autonomie regionali ordinarie, trasferendo a tale Regione le stesse funzioni amministrative statali, attribuite alle regioni ordinarie con criteri meno restrittivi di quelli a suo tempo seguiti in occasione del trasferimento di funzioni analoghe alle Regioni a statuto speciale, e cioè: assistenza e beneficenza, polizia locale, istituzioni culturali, assistenza scolastica, assistenza sanitaria e ospedaliera, trasporti, turismo e industria alberghiera, industria e commercio, viabilità e lavori pubblici.

Ora, per far fronte ai nuovi oneri conseguenti al riconoscimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso l'adeguamento anzidetto, di un più vasto ed organico campo di intervento, è stato predisposto il presente disegno di legge, con il quale — per adeguare appunto le entrate dell'Ente ai nuovi compiti affidatigli — si dispone che alla predetta Regione, in luogo dei quattro decimi indicati nell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono devoluti i nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo, relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel territorio regionale.

Per i suesposti motivi, mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento, che è già stato approvato all'unanimità nell'altro ramo del Parlamento, ed invito la Commissione a voler dare anch'essa il suo assenso.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

M O D I C A. Pur dichiarandomi favorevole al provvedimento, ritengo che alcune perplessità si possano sollevare nei confronti della congruità dell'aumento in questione rispetto alle nuove funzioni che sono state trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia in forza del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902. Esiste un calcolo del valore di tale operazione?

B U R T U L O. Desidero far presente al senatore Modica che questo provvedimento nasce — come è stato già rilevato dall'onorevole relatore — dal fatto che alla Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, alla quale venivano attribuite dal proprio statuto alcune competenze, sono state devolute con il decreto più volte citato n. 902 del Presidente della Repubblica le stesse funzioni che sono state attribuite con minori restrizioni alle Regioni a statuto ordinario. Si tratta prevalentemente di deleghe di funzioni in precedenza esercitate dallo Stato, specialmente nel campo sanitario, nel campo dell'assistenza, della prevenzione, della viabilità, dei lavori pubblici: il trasferimento di tali nuove competenze ha comportato evidentemente l'assunzione di ulteriori oneri da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, oneri che prima erano iscritti nel bilancio dello Stato e che venivano quindi trasferiti alla regione in questione. Ora, poichè per molti di questi servizi questa è rimasta l'unica spesa che era a carico o della Regione Friuli-Venezia Giulia o delle regioni a statuto speciale, è stato abbastanza facile determinare il *quantum*, il quale peraltro è rimasto fermo per alcuni anni. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha anche avanzato la richiesta che si tenesse conto del maggior costo dell'attuazione dei servizi; si è instaurato così un contraddittorio tra chi voleva un po' di più e chi sarebbe invece stato disposto a dare un po' di meno. Il provvedimento comunque rappresenta il risultato equo di una lunga trattativa, che è durata oltre un anno, e di approfondite consultazioni tra il Governo e la regione interessata.

M O D I C A . Come ho già detto in precedenza, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che costituisce l'adempimento di un vecchio impegno assunto dal Governo nei confronti delle regioni a statuto speciale in genere e in particolare della Regione Friuli-Venezia Giulia, per mettere fine all'incongruenza che si è determinata nel gennaio del 1972 quando le funzioni amministrative statali trasferite alle Regioni a statuto ordinario non vennero contemporaneamente trasferite — perchè così non poteva essere in quel momento — alle Regioni a statuto speciale. Si è verificato così che diversi capitoli di spesa sono rimasti nel bilancio dello Stato per sopperire a funzioni che una volta erano integralmente statali e che hanno continuato invece, in certi settori, ad essere esercitate dallo Stato soltanto nel territorio delle Regioni a statuto speciale.

Devo però sollevare in questa circostanza una obiezione, che non porta certo il nostro Gruppo ad assumere una posizione contraria al disegno di legge, che è indubbiamente necessario ed urgente, ma che solleva una questione di correttezza nel comportamento del Governo nei confronti di un problema di ordine costituzionale. A mio parere, anche se il disegno di legge sarà approvato, questo problema dovrà essere in qualche modo riaperto. Mi riferisco alla previsione contenuta nell'articolo 43 del decreto n. 902 del 1975, cui si richiama il disegno di legge che stiamo per approvare.

Ho esaminato l'analogo decreto relativo alla Sardegna; credo, però, che il problema riguardi anche la Regione Trentino-Alto Adige. Ho potuto constatare che l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica numero 902 è riportato nello stesso modo anche nel decreto relativo alla Sardegna. Il Governo, mediante queste norme, ha esteso alle regioni a statuto speciale la cosiddetta funzione di « indirizzo e coordinamento », non prevista nella Costituzione italiana, ma inventata dal legislatore ordinario nel 1970, allorchè fu approvata la legge finanziaria regionale che prevedeva all'articolo 17 le norme relative al passaggio delle funzioni alle

regioni a statuto ordinario. Soltanto per queste ultime, dunque, si istituì la funzione di indirizzo e coordinamento sulle attività amministrative, funzione che è stata poi regolata nei decreti di trasferimento del gennaio del 1972 con norme diverse a seconda della materia. Con la legge n. 382 del 1975 è stata unificata tutta la disciplina relativa alla predetta funzione, che riguardava però sempre le sole regioni a statuto ordinario. Il Governo ha però introdotto la medesima disposizione di legge nelle norme di attuazione degli statuti speciali. Ma un intervento statale di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni non è compatibile, a nostro avviso, con gli statuti speciali, i quali hanno natura di legge costituzionale. Eppure, questo intervento viene esteso alle regioni a statuto speciale addirittura con un decreto legislativo, sia pure con il consenso delle regioni stesse (le norme di attuazione, infatti, sono elaborate da commissioni paritetiche in cui sono presenti anche i rappresentanti regionali i quali evidentemente hanno accettato questa norma). Tale consenso non toglie tuttavia i dubbi circa la compatibilità tra l'intervento statale sulle attività amministrative delle regioni a statuto speciale e gli statuti stessi. La potestà legislativa di queste regioni ha un carattere che viene definito esclusivo in alcuni casi, primario in altri; non è comunque sottoposta all'osservanza dei limiti dei principi statali. Pertanto, le attività amministrative delle regioni a statuto speciale trovano il loro fondamento in questo tipo di capacità legislativa, e questa condizione non può essere modificata senza incidere su norme di carattere costituzionale. Non intendo fare di questa questione, tenendo anche conto del consenso espresso dalla regione, un motivo di opposizione al merito del provvedimento in esame, che è urgente e necessario. Non possiamo tuttavia in questa sede non rilevare che il Governo ha forzato il contenuto di queste norme introducendo un principio che non sembra tranquillamente accettabile, sul quale bisogna sollevare una riserva, anche per far salve eventuali modificazioni che si potranno realizzare.

1^a COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (13 aprile 1976)

BARRA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una questione di principio che potrà essere analizzata nuovamente in sede d'esame della legge n. 382.

MODICA. La questione da me sollevata non riguarda il provvedimento in esame.

BURTULO. Concerne il decreto legislativo che stabilisce le norme di attuazione.

PRESIDENTE. Ritengo sia necessario un chiarimento. Qualora si tratti di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, mi permetterei di richiamare l'attenzione sull'effettivo contenuto di quest'articolo 43. Occorre, infatti, procedere cautamente prima di gettare un allarme su situazioni di grande rilievo. Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione che attengono a esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale.

La situazione è profondamente diversa se è stata avanzata, senatore Modica, una semplice riserva.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BARRA, *relatore alla Commissione*. Le questioni costituzionali, onorevole Presidente, sono opinabili e sottili. Non credo sia questa la sede per esaminare il problema sollevato. Infatti, anche ammettendo l'incostruzionalità dell'articolo 43 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 902, non si inciderebbe sul disegno di legge in esame.

LAPENNA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si impegna ad approfondire la materia, e raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, concernente l'adeguamento e l'integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono devoluti alla predetta Regione, in luogo dei quattro decimi indicati nell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, i nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo, relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel territorio regionale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI